

COMUNE DI OLIVA GESSI

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

LUGLIO 2011

SOMMARIO

COMUNE DI OLIVA GESSI

1. PREMESSA	2
1.1. OBBLIGHI E COMPETENZE DEL COMUNE	2
1.1.1. VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI (D.P.C.M. 5 DICEMBRE 1997)	3
1.1.2. VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (L. 447/95, ART. 8, COMMA 3)	4
1.1.3. DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO (L. 447/95, ART. 8, COMMI 4-6)	4
1.2. OBBLIGHI E COMPETENZE DEGLI ESERCENTI DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	4
1.3. OBBLIGHI E COMPETENZE DEI GESTORI DI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO	5
1.4. OBBLIGHI E COMPETENZE DEI COSTRUTTORI E DEI PROGETTISTI IN MATERIA DI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI	6
1.5. OBBLIGHI E COMPETENZE DEGLI ESERCENTI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	6
2. ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITÀ E P. M.	8
2.1. ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE E SANITÀ	8
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	8
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	8
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	8
TITOLO III. - REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE	11
TITOLO IV - DISCOTEQUE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE A SPETTACOLO ..	13
TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	13
ALLEGATI AL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE E SANITÀ	
ALLEGATO I	
CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI	16

ALLEGATO II	
LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI	20
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI.....	20
ALLEGATO III	
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA - REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI.....	26
ALLEGATO IV	
DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.).....	28

1. Premessa

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico ha introdotto una serie di obblighi e di competenze, in capo a vari soggetti.

1.1. Obblighi e competenze del Comune

- Classificazione acustica del territorio comunale, attribuendo ad ogni area la propria classe acustica.
- Adozione dei *Piani di Risanamento Acustico Comunali*, assicurando il coordinamento con il *P.G.T. (Piano di Governo del Territorio)*, con il *Piano Urbano del Traffico* ed altri eventuali strumenti urbanistici come i Piani paesistici o simili. Per il *Piano di Risanamento* la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di approvazione del Piano di Classificazione Acustica.
- Adozione di Regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli.
- Controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto, della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione presentata per le valutazioni di impatto acustico.
- Controllo, sia in sede di progetto sia di realizzazione, del rispetto di quanto stabilito dalla normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97, art. 11.1 o sue sostituzioni o modificazioni.
- Controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all'atto del rilascio dei permessi di costruire od altro provvedimento autorizzativo, relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzo, nonché dei provvedimenti autorizzativi all'esercizio di attività produttive, commerciali.
- Controllo del rispetto dei limiti di zona per nuove costruzioni ad uso residenziale;
- Autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.

- Controllo del rispetto dei limiti sonori delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 215 del 16 aprile 1999.

• SINTESI OBBLIGHI E COMPETENZE DEL COMUNE

- Classificazione del territorio comunale;
- Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione;
- Adozione dei piani di risanamento;
- Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di permessi di costruire, accettazione D.I.A., agibilità;
- Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale;
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli;
- Funzioni amministrative di controllo;
- Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale;
- Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee in deroga ai limiti acustici di zona.

1.1.1. Valutazione dei requisiti acustici degli edifici (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) per edifici di nuova costruzione e ristrutturazione.

Le domande per il rilascio di permessi di costruire relative a nuove costruzioni o ristrutturazioni rilevanti, devono essere corredate da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 commi 6, 7, 8 della legge 447/95, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M.05 /12/97 o sue sostituzioni o modificazioni. L'eventuale autocertificazione deve essere corredata da misure, calcoli e quanto necessario per dimostrare la veridicità dei dati certificati.

In caso di presentazione di progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, che ne modifichino le caratteristiche acustiche, l'amministrazione comunale deve chiedere al progettista una dichiarazione, con la quale si attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 o da sue successive integrazioni o sostituzioni. Le domande per il rilascio di autorizzazioni per la costruzione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche, redatta da Tecnico Competente, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno.

I valori riportati nel decreto devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciata permessi di costruire per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia.

Al fine di una corretta interpretazione della legge sopra ricordata si intendono come solai tutte le partizioni orizzontali presenti nell'edificio che si trovino sopra a

vani abitabili o spazi comuni; facciate gli elementi di divisione verso spazi esterni aperti da almeno un lato.

1.1.2.Valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/95, art. 8, comma 3)

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 (dell'art. 8) ossia:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

1.1.3.Documentazione di previsione di impatto acustico (L. 447/95, art. 8, commi 4-6)

Le domande per il rilascio di permessi di costruire relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

1.2.Obblighi e competenze degli esercenti delle infrastrutture pubbliche

Gli esercenti delle infrastrutture di trasporto quali ferrovie, autostrade, aeroporti, ecc., devono presentare al Ministero dell'Ambiente un rapporto sullo stato attuale dell'inquinamento da rumore dovuto a dette infrastrutture. Gli esercenti sono tenuti a trasmettere ai Comuni interessati copia dei relativi progetti di risanamento, che saranno recepiti nei *Piani di Risanamento* comunali.

Gli oneri derivanti dalle attività di risanamento sono a carico degli Enti gestori che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 447, sono obbligati a impegnare una quota fissa non inferiore al 7% (3% per l'ANAS) dai fondi di bilancio previsti per l'attività di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture.

Appositi decreti stabiliscono norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore prodotto rispettivamente dalle infrastrutture ferroviarie, stradali, aeroportuali. L'attività di risanamento ad opera dell'Ente proprietario o gestore interviene allorché nella fascia o area territoriale di pertinenza dell'infrastruttura, attualmente individuata nei suddetti decreti, vengono superati i valori limite stabiliti; gli interventi vanno effettuati prioritariamente all'interno della predetta fascia, mentre all'esterno di tale fascia gli eventuali interventi sono coordinati con il *Piano di Risanamento* comunale.

I Piani di Risanamento prevedono:

- la classificazione delle tratte o siti da risanare secondo priorità che tengono conto sia dei livelli di inquinamento acustico, sia dell'entità della popolazione esposta, detto mappatura acustica;
- il conseguente programma di risanamento con l'individuazione delle tratte o delle aree dove saranno realizzati gli interventi e i relativi tempi di realizzazione,
- l'individuazione degli interventi ed il piano a lungo termine, detti piani d'azione.

1.3. Obblighi e competenze dei gestori di luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

Gli esercenti dei luoghi di cui all'art. 1 comma 1 del d.p.c.m. 16/04/1999 n. 215 (trattenimento danzante), hanno l'obbligo di verificare il livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione, avvalendosi di un Tecnico Competente nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95.

I valori dei livelli massimi di pressione sonora L_{ASmax} e L_{Aeq} consentiti sono i seguenti:

$$L_{ASmax} = 102.0 \text{ dB(A)}$$

$$L_{Aeq} = 95.0 \text{ dB(A)}$$

Tali verifiche devono essere effettuate anche in seguito a modifica o riparazione dell'impianto; se questo è dotato di limitatore, si ritiene sia necessario ripetere le misure, e quindi redigere una nuova Relazione, solo dopo modifiche (sostituzioni, ampliamenti) che riguardano i diffusori poiché variando la loro sensibilità a parità di potenza emessa si ottengono livelli di pressione sonora diversi.

Il gestore deve rispettare i limiti imposti dalla legge anche durante esecuzioni dal vivo in cui i gruppi utilizzano i loro impianti o eventualmente modificando gli attuali con l'introduzione di nuovi elementi in questo caso occorre eseguire, ad ogni variazione, una nuova valutazione.

Qualora, a seguito di verifica, sia accertato il superamento dei limiti di cui sopra, il gestore deve attuare tutti gli interventi necessari indicati dal tecnico competente.

Qualora, a seguito di verifica, risulti che i valori accertati rispettano i limiti prescritti, il gestore del locale o il soggetto di cui all'art. 3 comma 3 del d.p.c.m. 16/04/1999 n. 215, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale

documento, corredato della relazione, deve essere conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, dalle autorità di controllo.

1.4. Obblighi e competenze dei costruttori e dei progettisti in materia di requisiti acustici degli edifici per ristrutturazioni.

Per progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche, anche per uno solo degli elementi edilizi normati, è obbligatoria la presentazione della relazione di calcolo dei requisiti acustici degli edifici secondo le modalità stabilite dai decreti nazionali.

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione previsionale di clima acustico e, se nell'edificio sono presenti impianti tecnici od altre sorgenti sonore, Valutazione d'impatto acustico, firmate da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95. Le relazioni dovranno dimostrare il rispetto dei limiti acustici ambientali. Nei casi previsti dalla legge, con esclusione degli edifici a destinazione industriale, dovrà essere presentata relazione di calcolo dei requisiti acustici degli edifici che attesti il rispetto dei valori previsti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997 e sue sostituzioni o modificazioni.

Le richieste di autorizzazione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici e/o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale. La relazione dovrà essere presentata anche solo per dimostrare che non è necessario prendere provvedimenti particolari.

1.5. Obblighi e competenze degli esercenti di insediamenti produttivi

L'art. 15 comma 2 della legge n. 447/95 stabilisce che, entro 6 mesi dalla classificazione in zone del territorio comunale, gli esercenti di insediamenti produttivi devono presentare, laddove necessario, un *Piano di Risanamento Acustico*, al fine di consentire il rispetto dei limiti di zona. Per gli impianti produttivi a ciclo continuo¹, i *Piani di Risanamento* devono essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali, qualora non siano rispettati i valori assoluti di immissione (D.M. Ambiente 11/12/96).

Se i *Piani di Risanamento* non vengono presentati, la stessa legge stabilisce che le imprese inadempienti si devono comunque adeguare ai limiti indicati nel *Piano di Zonizzazione* comunale entro il termine di sei mesi previsto per la presentazione del suddetto *Piano*.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 1/12/1996, riguardante gli impianti a ciclo continuo, fissa anche i tempi per la realizzazione del *Piano di Risanamento*, a decorrere dalla data di presentazione dello stesso; indica inoltre il contenuto di massima della relazione tecnica che accompagna il suddetto *Piano*, ossia: descrizione della tipologia ed entità del rumore

¹ Sono considerati a ciclo continuo quelli indicati dal decreto 11 dicembre 1996 del Ministro dell'Ambiente "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"

presente, indicazione delle modalità e dei tempi di risanamento, stima degli oneri finanziari necessari.

I Comuni devono, entro un anno dall'entrata in vigore della Legge Quadro 447/95, adeguare i Regolamenti Locali di Igiene e Sanità o di Polizia Municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico (Legge Quadro 447/95, art. 6, comma 2).

Le attività motoristiche usufruiscono di deroghe come da D.P.R. 304 e gli adempimenti sono indicati nel decreto citato.

2. Adeguamento dei Regolamenti Locali di Igiene e Sanità

2.1. Adeguamento del Regolamento Locale di Igiene e Sanità

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95 e adegua il Regolamento locale di Igiene e Sanità e di Polizia Locale.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del c.p.p. Sono escluse anche le vertenze tra privati, regolate dall'art. 844 c.p.c. .

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Sezione I

Art. 2 - Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Art. 3 - Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma g, Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 4 - Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore

8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili, per i quali si debba richiedere deroga al di sopra dei limiti di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 8,00 alle 20,00 dal 1° ottobre al 31 marzo.

Per le manifestazioni musicali ed assimilabili la deroga potrà essere concessa per le attività di prove, spettacoli e manifestazioni dalle ore 10 alle ore 24, per un numero massimo di 26 gg/anno, per ogni area individuata in allegato.

Art. 5 - Limiti massimi

Il limite assoluto da non superare di norma (come Leq) nel periodo derogato, è pari a 80 dB(A) per periodi superiori alle due settimane, con autorizzazione in deroga. In questo regime autorizzativo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni adiacenti alle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, il valore massimo della deroga sarà 65 dB(A) a finestre chiuse.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere l'effettuazione di misure a cantiere attivo, con oneri a carico del gestore delle sorgenti sonore.

Art. 6 - Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga automatica agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa.

Art. 7 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Nessuna richiesta di deroga è necessaria quando il responsabile ritenga di rispettare i limiti di zona, differenziale, componente tonale, impulsiva.

Qualora ritenga di dover superare i limiti di zona, rimanendo all'interno di limiti ed orari indicati negli artt. precedenti, presenta domanda di deroga, tecnicamente documentata (allegato II).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti alle deroghe indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato I. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente articolo.

Sezione II - Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

Art. 8 - Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad

es. gare di cross, rally) e quant'altro necessiti per la buona riuscita della manifestazione, come l'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 26 giornate nell'arco di un anno solare per ogni area definita. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 9 - Localizzazione

Le manifestazioni di cui all'art. 8 dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a della Legge 447/95 individuate in documento allegato al *Piano di Zonizzazione Acustica*.

Le attività di cui all'art. 8 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno aumentare i livelli acustici dell'area ospedaliera di oltre 3 dB.

Art. 10 - Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 8 è consentito nei limiti ed orari indicati all'art. 4.

I limiti sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati.

Sono comunque da rispettare, anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori relativi ai livelli massimi da non superarsi in centro pista per le sale da ballo, ed in centro platea per i concerti e l'esecuzione di musica dal vivo secondo le prescrizioni del D.P.C.M. N.215 del 16/4/1999 o sue revisioni o modificazioni.

Art. 11 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Lo svolgimento sul territorio comunale di attività di cui all'art. 8 deve avvenire nel rispetto dei limiti e degli orari indicati. Almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, è necessario inviare una comunicazione - vedi allegato II al presente Regolamento - al Sindaco, il quale la trasmette con tempestività agli organi preposti al controllo. Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 12 – Attività temporanee alle quali è concessa deroga automatica.

Alle attività indicate nel seguito è concessa deroga automatica ai limiti acustici ex l. 447/95, a causa della breve durata e quindi degli effetti sulla salute presumibilmente trascurabili.

Cantieri fissi e lineari, per una durata efficace di 6 giorni lavorativi.

Spettacoli con emissione musicale contenuti entro la stessa giornata per prove e spettacolo, che non siano operanti oltre le ore 24,00.

Interventi d'emergenza su reti e servizi con caratteristiche di servizio pubblico.

Attività agricole all'aperto, quali potatura, aratura, disinfestazione, taglio dei boschi e simili.
Il limite massimo della deroga è fissato a 70 dB(A) considerato sull'intero periodo di riferimento.

TITOLO III. – REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE

Art. 13

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione di tecnico competente in acustica che attesi il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997 o sue successive sostituzioni o modificazioni.

Art. 14

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da relazione di calcolo e valutazione, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 6,7,8 della legge 447/95.

Art. 15

Le richieste di permessi di costruire per la realizzazione di nuovi edifici produttivi non sono soggette al rispetto dei requisiti acustici degli edifici. Il controllo antinquinamento viene eseguito alla presentazione delle richieste d'inizio attività. I nuovi impianti devono essere accompagnati da una relazione sulle caratteristiche acustiche di emissione e la previsione dei livelli sonori in corrispondenza dei ricettori interessati. La relazione è redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Di seguito si forniscono le tabelle di riferimento, con le categorie ed i limiti, derivati dal D.P.C.M. 5/12/97.

TABELLA (A)

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

Categoria A :	edifici adibiti a residenza ed assimilabili
Categoria B :	edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
Categoria C :	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili ;
Categoria D :	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E :	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili

Categoria F :	edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili
Categoria G	edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

TABELLA (B)

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI ED IMPIANTI

Indici di valutazione e livelli sonori massimi

Categorie	R'w	D _{2m,nTw}	L' _{n,Tw}	L _{ASmax}	L _{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

I valori riportati devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciata permessi di costruire per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia.

Le grandezze di riferimento i metodi di calcolo e di collaudo sono definiti nelle norme seguenti : ISO 3382: 1997 ; EN ISO 140-7: 1996 ; EN ISO 717-1 -2 - 3 : 1997 ; UNI 10708 -1-2-3 : 1997.

T = tempo di riverberazione ;

R'w = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti ;

D_{2m,nT,w} = indice di isolamento acustico isolamento acustico normalizzato di facciata ;

L'_{n,Tw} = livello di calpestio di solai normalizzato.

RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

La rumorosità degli impianti tecnologici non deve superare i limiti indicati nelle ultime due colonne della Tabella (B), dove L_{ASmax} riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni servizi igienici e rubinetterie (tempo di misura pari all'evento) ; L_{Aeq} riguarda i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La durata della misura per la determinazione di L_{AS,max} dovrà essere pari a quella dell'evento esaminato. La durata della misura di L_{Aeq} per gli impianti a funzionamento continuo dovrà

essere tale da portare alla stabilizzazione del Leq entro +/- 0,3 dB(A) oppure pari ad un ciclo completo.

In caso di ristrutturazione parziale i limiti dovranno essere rispettati per quegli elementi che vengano sostituiti o modificati in misura rilevante. Non rientra nella materia la manutenzione ordinaria.

TITOLO IV - DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE A SPETTACOLO

Art. 16

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovranno essere rispettati i limiti fissati dal D.P.C.M. 215/99 o sue successive integrazioni o modificazioni.

Art. 17

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'ideale valutazione d'impatto acustico (V.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato V al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti, i cambi di destinazione d'uso, le volture di licenze.

Qualora ad una richiesta di voltura o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la V.I.A. dovrà essere allegata alla richiesta stessa.

Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella Dichiarazione d'Impatto Acustico e nelle eventuali prescrizioni, è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità della struttura e della validità della licenza.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma I del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla D.I.A. e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo. La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della D.I.A.

TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Per le sanzioni specifiche in materia di inottemperanza alle norme regolamentari comunali si rimanda alle disposizioni generali del Comune.

Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 19 - Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti. L'attività di controllo è demandata all'ARPA od al Corpo di Polizia Locale. In carenza, l'amministrazione può stipulare convenzioni con tecnici competenti e certificati.

Art. 20 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO I

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**

AL SINDACO
DEL COMUNE DI OLIVA GESSI

Il sottoscritto, _____
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare) _____
della ditta _____
sede legale _____
sede operativa, se diversa da quella legale _____

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Oliva Gessi e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea di cantiere in oggetto: classe _____, con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni.
- che il cantiere per lavori edili situato in via _____
- sarà attivo dal giorno _____ al giorno _____
- che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore _____ alle ore _____ nei giorni da lunedì a _____
- che le seguenti specifiche lavorazioni si svolgeranno tra il giorno _____ ed il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

Le attrezzature rumorose usate sono le seguenti:

(descrizione attrezzature e livello sonoro prodotto) _____

Per contenere le immissioni in corrispondenza delle abitazioni sono state adottate le seguenti misure.

Descrizione delle misure di mitigazione adottate: _____

Allega relazione acustica.

DICHIARA

- che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m. dall'abitazione più vicina, non supererà gli 80 dB(A) né come LAeq del periodo soggetto a deroga, né come LAeq riferito a 10'.

Di conseguenza

CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno _____ al giorno _____
dalle ore _____ alle ore _____ deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai
Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Data _____

Firma _____

PER IL COMUNE

Vista la domanda presentata da _____

Titolare/Legale Rappresentante o Altro (specificare) _____

della ditta _____

sede legale _____

sede operativa, se diversa da quella legale _____

SI RILASCIA DEROGA

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati gli ... dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga né in qualunque periodo di 10' .

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

[Per le sorgenti le cui immissioni possano giungere a recettori posti nel territorio di Comuni adiacenti, è necessario che la domanda venga consegnata almeno 30 giorni prima di inizio dell'attività.

La proposta di deroga deve essere inviata al Comune interessato con procedura di approvazione con silenzio assenso entro 15 giorni dall'invio]

Oliva Gessi, li

Per il Sindaco

Il delegato

ALLEGATO II

LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15

AL SINDACO

DEL COMUNE DI OLIVA GESSI

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente in _____ codice fiscale _____
nella sua qualità di Gestore [legale rappresentante] della _____
con sede in _____
con licenza per Intrattenimenti danzanti n° _____
rilasciata il _____ consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni
stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive

DICHIARA

avanti a _____
ai sensi del D.P.C.M. 16/04/99 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi" che a seguito accertamento di _____, Tecnico Competente nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95, con D.G.R.L. _____ del _____ della Regione _____, di cui alla relazione n° _____ del _____, l'impianto elettroacustico inserito nel locale, non essendo potenzialmente idoneo a superare i limiti consentiti, rispetta i limiti prescritti dalla legge.

Data _____

Firma _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15

AL SINDACO

DEL COMUNE DI OLIVA GESSI

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente in _____ codice fiscale _____
nella sua qualità di Gestore [legale rappresentante] della _____
con sede in _____
con licenza per Intrattenimenti danzanti n° _____
rilasciata il _____ consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni
stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive

DICHIARA

avanti a _____
ai sensi del D.P.C.M. 16/04/99 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi" che a seguito accertamento di _____, Tecnico Competente nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95, con D.P.G.R. _____ del _____ della Regione _____, di cui alla relazione n° _____ del _____, l'impianto elettroacustico inserito nel locale, potenzialmente idoneo a superare i limiti consentiti, completo di limitatore, rispetta i limiti prescritti dalla legge.

Data _____

Firma _____

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO

PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO

DEL COMUNE DI OLIVA GESSI

Il sottoscritto, _____

in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare) _____

della Manifestazione Ditta

nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice _____

sede legale _____

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Oliva Gessi e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe _____, con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni.
- di aver adottato le seguenti misure utili alla mitigazione delle immissioni sonore nelle aree circostanti relative all'attività che si svolgerà i _____ giorn _____ dalle ore _____ alle ore _____

Descrizione delle sorgenti sonore [eventuale allegato]

Descrizione delle misure di mitigazione adottate [eventuale allegato]

- che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m. dall'abitazione più vicina, non supererà i _____ dB(A) né come LAeq del periodo soggetto a deroga, né come LAeq riferito a 10'.

CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno _____ al giorno _____
dalle ore _____ alle ore _____ deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai
Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Data _____ Firma _____

PER IL COMUNE

Vista la domanda presentata da _____

Titolare/Legale Rappresentante o Altro (specificare) _____

della Manifestazione Ditta

nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice _____

sede legale _____

SI RILASCI A DEROGA

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i _____ dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i _____ dB(A) in qualunque periodo di 10' .

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

[Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall'attività temporanea possano riguardare aree di comuni confinanti, la proposta di deroga viene inviata all'amministrazione interessata chiedendo una risposta entro 15 giorni.

Oliva Gessi, li

Per il Sindaco
Il funzionario delegato

ALLEGATO III

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA - REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

AL SINDACO

DEL COMUNE DI OLIVA GESSI

Il sottoscritto, _____

in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare) _____

della ditta _____

sede legale _____

sede operativa, se diversa da quella legale _____

con riferimento alla domanda di Permessi di costruire per la (costruzione / ristrutturazione) _____

de ____ edifici ____ situat ____ in _____

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Oliva Gessi e la classificazione acustica dell'area in cui si trova l'edificio:
zona classe _____ , con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni.
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro n. 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi
- che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria nella quale rientra l'edificio oggetto di concessione. La categoria e limiti sono definiti nelle tabelle allegate e nel D.P.C.M. 5/12/97 o sue sostituzioni o modificazioni;
- che la classe acustica prevista per l'edificio è la (facoltativa)
- che le eventuali emissioni da propri impianti non supereranno i limiti di zona e rispetteranno il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti
- allega una specifica Relazione Tecnica di calcolo redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95;
-

Data _____

Firma _____

ALLEGATO IV

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (V.I.A.)

La Valutazione di impatto acustico è una Relazione completa, in maniera chiara ed inequivocabile, di tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

1. Descrizione dell'attività.
2. Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice.
3. Descrizione delle sorgenti di rumore:
 - 3.1 analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
 - 3.2 valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
 - 3.3 indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
7. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n. 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
8. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla Legge n. 447 del 1995 non fossero rispettati.
9. Qualsiasi ogni altra informazione ritenuta utile.

Appendice

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando;
- indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.

Deve comunque essere fatto riferimento alla normativa regionale ex 1.13 e successive Delibere di Giunta Regionale per la presentazione della Valutazione Previsionale di Clima acustico e valutazione di Clima Acustico